

# CONSULTA NAZIONALE

## ASSEMBLEA PLENARIA

XL.

SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 9 MARZO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

### INDICE

	Pag
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE	1167
<b>Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni:</b>	
PRESIDENTE	1167
<b>Seguito e fine della discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Integrazioni e modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche (N. 141):</b>	
ORLANDO, <i>Relatore</i>	1168
PRESIDENTE	1179
<b>Annunzio di una interpellanza:</b>	
PRESIDENTE	1182
VERONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1182
<b>Sui lavori della Consulta:</b>	
PRESIDENTE	1182
PASQUALINO VASSALLO <i>senior</i>	1182
<b>Interrogazioni (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE	1182
ALLARA, <i>Segretario</i>	1182

La seduta comincia alle 15.30.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri  
(È approvato)

**Congedi.**

PRESIDENTE Comunico che ho concesso congedo ai Consultori Cingolani Mario e Cingolani Guidi Angela Maria

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE Comunico che sono pervenute le risposte scritte alle interrogazioni dei Consultori Fuschini, Sbrano, Bresciani.

Saranno inserite, a norma del Regolamento nel resoconto stenografico, della seduta odierna (*Vedi allegato*).

**Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Integrazioni e modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche (N. 141).**

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo Integrazioni e mo-

dificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

Ha facoltà di parlare il relatore Vittorio Emanuele Orlando.

ORLANDO, *Presidente della Commissione e Relatore. (Vivissimi prolungati applausi).* Non approvate mai in anticipo: non si sa mai quello che può accadere! . (*Si ride*).

Onorevoli colleghi, un ringraziamento cordiale debbo, prima di tutto, rivolgere a coloro che mi sono stati così larghi di espressioni di lode o di affetto: due cose che, in questa occasione, sono tutt'una, perché la lode è dettata dall'affetto. E aggiungo che queste espressioni mi sono care, perché penso che oltrepassino la mia persona e siano rivolte a un vecchio rappresentativo di un'altra età, di un altro mondo, di un'altra storia: la storia dello Stato d'Italia sino al 1922. Potrà questa storia determinare in alcuni delle riserve anche profonde; ma essa ha tanta grandezza che la figura di uno degli estremi superstiti di essa è atta a suscitare sentimenti di simpatia e di rispetto.

La sorte dei vecchi è stata, nei tempi, molto varia. Presso certi popoli sono persino soppressi perché inutili; in certi altri sono esaltati: a Roma, nel molto che indra lo Stato, *Senatus* precede *Populus*. Ai giorni nostri, in quest'ora che l'Italia attraversa, la vecchiezza assume una figura politica sua particolare per il distacco che si frappone fra essa e l'altro estremo: i giovani. Ci sono associazioni di giovani, che si affermano come tali nel campo politico; i vecchi non ne fanno, perché sono ridotti in pochi, evidentemente. Cosa nuova e strana appare questo distacco formale; perché fra la gioventù e la vecchiezza non poteva essere nemmeno concepibile un siffatto contrasto in forma — diciamo, — di collettività o di classi. La natura provvida fa sì che fra i due estremi intercedano tanti gradi intermedi da rendere impossibile una recisa contrapposizione. Invece, il contrasto oggi si è potuto porre ed è tragico. Immaginate un'associazione di classe di figli contro quella dei padri! Ed è questo contrasto tragico, collega Maffi (mi rivolgo a Lei, come a quello che apparirebbe più vicino di età), perché, questa volta, ha un suo riscontro nella realtà, perché tra le due età vi è, indubbiamente, una lacuna profonda, specie per tutto ciò che appartiene alla politica. Nel campo del pensiero e del-

l'azione politica, non vi è insegnamento teorico o precettivo che valga in confronto dell'esempio. Non si può imparare, né apprendere in questa materia se non osservando quel che avviene, e che si consolida in forma di costume; or questa osservazione è stata resa impossibile da quello che, agli occhi miei, è forse il più irreparabile tra i delitti commessi dal fascismo: di avere, cioè, impedito la continuazione della classe politica, e di averla anzi distrutta: quella mirabile classe politica che la cosiddetta Italia aveva dato a se stessa e attraverso la quale si trasmettevano gli esempi, i modelli, il costume.

Se io per un momento, socchiudendo gli occhi, rievoco in questa Camera le figure parlamentari di allora, da Filippo Turati e Claudio Treves, da Giuseppe Zanardelli a Giovanni Giolitti, da Sidney Sonnino a Ferdinando Martini e Antonio Salandra e Luigi Luzzatti, ben posso affermare che era veramente un nobile Parlamento. E intelligente, laboriosa, onesta, era la nostra burocrazia, che non solo aveva il senso dell'adempimento del proprio dovere, ma la fierezza della propria funzione e della propria responsabilità; ed era in essa così gelosa la cura di assicurare la tradizione delle proprie virtù che sapeva senz'altro individuare ed eliminare da sé ogni elemento infetto o degenerare. E le nostre Facoltà, le nostre Facoltà universitarie, che, rapidissimamente, dal nulla, avevano raggiunto la valentia e la fama scientifica delle Università e delle Facoltà le più illustri del mondo! Nessun paese poteva vantare una gendarmeria come i nostri carabinieri. Sulle nostre armi splendeva la luce di Vittorio Veneto. E così via via, in tutti i campi della vita di un popolo. E tutto questo è stato distrutto, con gesto assiduo e consapevole.

È stato distrutto, e come rifarlo? Occorreranno lunghi decenni ed occorrerà, soprattutto, riprodurre l'esempio, il tipo, il modello. Non so se alla solennità dell'ora convenga ricordare una leggenda, direi una specie di fiaba narrata da Erodoto. Un Faraone egiziano aveva avuto l'idea di stabilire quale fosse il linguaggio originario dell'uomo come animale. Ogni animale ha, infatti, la sua voce, la sua maniera di esprimersi con un suono, dal ruggito del leone al canto dell'usignuolo; l'uomo animale, egli si domandò, quale voce o qual suono emette? E allora egli pensò — secondo il racconto di Erodoto — di isolare, con una capra avvezzata all'allattamento dei piccoli, un bambino da poco nato e lo lasciò lungamente in luogo del tutto lontano da

ogni rumore. Ebbene, quando, finalmente, l'esperimento fu concluso, si trovò che il bambino belava: egli non sapeva riprodurre se non i soli suoni che aveva percepito. Ora per più di venti anni questi nostri figli, che sono oggi gli uomini sino ai trenta, ai trentacinque anni, che cosa hanno ascoltato, a quale spettacolo hanno assistito, quale mentalità hanno acquistata? Quella fascista! E non c'è da sorprendersi se talora si afferma che anche gli animi più risolutamente antifascisti, soggiacciono ad uno strascico di consuetudini e ad un contagio di mentalità, onde espressioni e metodi continuano ad essere fascisti. Quelli sono, appunto, gli esempi ricevuti! (*Approvazioni*).

Chiusa questa parentesi, che forse si allontana dal tema meno di quanto non sembri, dovrei ora dal ringraziamento verso lodi, passare, per la legge dei contrasti, al riscontro delle censure; ma queste, evidentemente per la stessa benevolenza che mi avete voluto dimostrare, sono state scarse e di natura non grave.

Il mio amico Nitti rilevò una lacuna: che, cioè, la Commissione non si sarebbe reso conto di un punto grave ed essenziale, vale a dire del modo con cui si dovrà provvedere alla proclamazione dei risultati del referendum. Ma in fine della relazione (forse per questo all'onorevole Nitti è sfuggito) vi è un punto in cui questa omissione è espressamente messa in rilievo. In quel punto è testualmente detto: « Resta da segnalare una lacuna che non darebbe luogo ad emendamenti, ma bensì ad una integrazione del testo. Non sono, infatti, previsti l'organo e la procedura attraverso i quali dovrebbe avvenire la proclamazione del totale risultato della votazione per referendum, mentre la parte relativa alla proclamazione, per ciò che riguarda l'Assemblea costituente, si contiene nella legge elettorale ».

Dunque, il rilievo c'era. Esso inoltre era stato integrato da scambi di idee generali, avuti col Presidente del Consiglio, quando intervenne ad una riunione della Commissione. L'estrema urgenza con la quale questa svolse i propri lavori e con la quale io stesso dovetti compilare la relazione, impedirono di dar maggiori sviluppi all'argomento; ma io segnalai al Presidente del Consiglio un'altra lacuna più complessa e, nei suoi effetti, più grave; cioè la questione della verifica delle elezioni dell'Assemblea.

Tutte le Assemblee sovrane, e tale è per eccellenza l'Assemblea costituente, hanno il diritto esclusivo di verificare i titoli dei

propri componenti. Ma l'esperienza parlamentare ha dimostrato che la verifica dei poteri, con le sue complicazioni, col suo ordinamento processuale, con le sue istruttorie, e dovendosi poi inserirne nell'intenso lavoro legislativo, richiede molto tempo: in certi casi occorsero un paio di anni. Ora, se questo avvenisse nell'Assemblea costituente, che si prevede debba avere una durata di soli otto mesi, prolungabili ad un anno, potrebbe accadere che la convalidazione di un deputato eletto fosse fatta quando già l'Assemblea avesse esaurita la sua competenza. E, ciò che è più grave, potrebbero essere anche infirmate le decisioni dell'Assemblea stessa, qualora il voto di quel deputato annullato avesse potuto influire su qualcuna delle sue deliberazioni.

Raccomandai dunque al Presidente del Consiglio di considerare la cosa sotto questo aspetto. È previsto nella legge elettorale una specie di collegio giudiziario, presieduto da un presidente di sezione di Cassazione e composto di quattro consiglieri, che ha anche attribuzioni relative all'accertamento delle liste e alla decisione di alcune determinate questioni. Si potrebbe, sia pure rialzando ancora di più i gradi dei suoi componenti, affidare a tale Collegio una funzione in materia di verifica di elezioni, sia pure come prima istanza, lasciando all'Assemblea l'ultima decisione, in maniera che la verifica possa procedere in modo più rapido. Questo sistema ha precedenti, degni di essere considerati e possibilmente imitati, cominciando dall'Inghilterra, dove la verifica dei poteri è prerogativa della Camera dei Comuni, la quale però la rimette essa stessa, con atto sovrano, all'autorità giudiziaria, sino alla recente legge francese per la Costituente, che affida la verifica dei poteri appunto ad una Commissione presieduta dal Primo Presidente della Cassazione.

Del resto, in una materia così vasta e delicata come questa, tante altre lacune si potrebbero segnalare. Sicché se una cosa v'è da lamentare, è che la Consulta non abbia avuto il tempo e l'agio di considerare il gravissimo argomento più profondamente e con maggiore agevolezza: il che sarebbe avvenuto se l'Assemblea consultiva fosse stata istituita subito, quando io ne diedi il primo consiglio. L'essenza della libertà e della democrazia sta nel contrasto delle idee. È nella libera discussione, nel fecondo contrasto delle idee e delle dottrine che consiste l'essenza della democrazia. Non importa o importa assai meno il titolo formale dell'organo in cui la discussione avviene. Quest'Assemblea, pur essendo

pienamente consultiva, pur nel breve tempo della sua durata, ha adempiuto in maniera degna alle sue funzioni, ed anche questa discussione, fra le difficoltà con cui si è svolta, torna in suo onore.

Parecchie, dunque, sono le lacune che si potrebbero indicare. Intanto ne premetto una, segnalata da vari oratori, con un pensiero che domina nei nostri animi angosciati ed ansiosi. Essa riguarda l'assenza dalla futura Assemblea dei diretti rappresentanti di Trieste, della Venezia Giulia e di Zara. Questa assenza, noi la sentiamo profondamente, ma non possiamo neppure farne oggetto di una raccomandazione al Governo, perché il problema supera, nell'ora che volge, le possibilità stesse del Governo e nostre. Confido, però, che l'Assemblea costituente avvertirà questa necessità e troverà nella sua stessa sovranità il modo di provvedervi: bisogna che Trieste, la Venezia Giulia, con Fiume e Zara, siano presenti ovunque viva l'Italia! (*Vivissimi generali prolungati applausi*)

Un'altra lacuna vorrei rilevare, per conto mio, come semplice Consultore, senza impegnare la Commissione; e riguarda un problema che esiste e non giova celare il problema dell'autonomia.

Il problema della preferibilità per uno Stato della forma unitaria o federale è estremamente complesso e non intendo qui affrontarlo, neanche di sfuggita. È certo che quando fu fondato lo Stato d'Italia la situazione storica presentava quelle condizioni eccezionali che si verificarono negli Stati Uniti quando, per l'appunto, questi si formarono attraverso l'unione di Stati precostituiti, di Stati già esistenti. Ripeto che non è qui il luogo di soffermarci sulle cause, anch'esse storicamente contingenti, che si opposero a tale soluzione. In ogni caso io penso che questo problema si porrà dinanzi la futura Assemblea costituente, non fosse altro come una delle reazioni determinate dalla politica meditatamente accentratrice che fu propria del fascismo. Io ho sempre pensato che un eccellente criterio di polemica e di lotta sia di fare il contrario di quello che fa, o ha fatto l'avversario. Or il fascismo — ripeto — fu antiregionale e centralizzatore in forma estrema. noi, dunque, dobbiamo orientarci in un senso opposto.

Certe analogie sono per se stesse piene di significato. Or un fenomeno analogo si verificò in quel secondo impero che in Francia corrispose al fascismo nostro, come io ricordo a qualche amico francese che ci rimprovera il fascismo nostro sebbene debbasi onestamente riconoscere che il nostro si tenne ad

un livello più basso. Anche allora, in Francia, si ebbe il fenomeno di una assoluta concentrazione della vita politica nella grande Capitale; si ebbero le grandi trasformazioni edilizie di Parigi, cui si collega il nome del grande Prefetto Haussman. Anche da noi, insieme alle grandi vie, ai fori, agli archi, alle colonne di cui fu abbellita la Capitale, si verificò lo stesso accentramento totalitario di ogni attività e di ogni autorità. Fu persino perseguitato il vecchio onesto teatro dialettale in cui l'arte drammatica italiana aveva trovato la sua forma più genuina che arrivò qualche volta alle altezze di una grande arte. Vi erano a Roma Associazioni di tutte le regioni, di piemontesi e di siciliani, di calabresi e di lombardi: spiacquero al duce e furono perseguitate e disciolte con quei metodi indiretti in cui il totalitarismo eccelle. Or siccome, secondo una legge universale, ogni azione provoca reazioni, così ci si può rendere conto delle reazioni che si sono verificate contro l'eccesso dell'accentramento, quando la forza che premeva in questo senso è venuta a mancare. Il concorso di questo fattore deve dunque essere tenuto presente per rendersi conto dell'attuale situazione italiana relativamente alle aspirazioni autonomiste. D'altra parte, purtroppo, la tirannide quando precipita in una catastrofe come quella attuale italiana, ha storicamente l'effetto costante di scuotere e sconvolgere possentemente tutta la complessa struttura istituzionale di cui è formato lo Stato anche nei suoi stessi nessi nazionali, come in un terremoto l'edificio pur non crollando resta con gravi crepe che ne minacciano la solidità.

Questo argomento si collega intimamente con un altro di cui recentemente si è appassionata e si appassiona l'opinione pubblica, ed io qui ne parlo con quella sicilianità che in me ha sempre rafforzato e moltiplicato l'italianità. (*Applausi*). Tante cose errate si sono dette, e tante altre si sono ignorate a proposito della Sicilia; per esempio, non si è tenuto e non si tiene conto che il separatismo, il cosiddetto separatismo, in Sicilia nasce nel momento in cui ancora esiste un'Italia ufficiale fascista; nasce non come separazione dalla madre Italia, ma come separazione da un'Italia tuttora soggetta alla tirannide fascista. Quella Sicilia, che si era separata volontariamente dall'Italia governata dal fascismo, che era stata fieramente e sempre all'opposizione, e per questo detestata dal « duce »; quella Sicilia che aveva dato all'Italia tre Presidenti di Consiglio e tutta una teoria di Ministri illustri, al fascismo non

diede nessuno. La rappresentanza regionale della Sicilia nel Parlamento italiano era di 56 deputati; nella Camera dei fasci e delle corporazioni, dove in proporzione avrebbe dovuto essere di una ottantina, era di poco superiore ai quaranta, di cui una buona parte era costituita da tecnici come capi di quelle organizzazioni dette corporative aventi carattere puramente economico e non politico. In Sicilia fu possibile, nell'agosto del 1925, cioè quasi tre anni dopo la marcia su Roma, quando era già avvenuto l'assassinio Matteotti e l'effettivo colpo di Stato del 3 gennaio 1925, fu, dico, possibile combattere una magnifica battaglia elettorale per le elezioni amministrative di Palermo. Si tentarono tutte le caratteristiche maniere di intimidazione e di sopraffazione. Ci scontrammo per le strade, ma all'ospedale ci andarono soltanto i fascisti. Noi restammo padroni della piazza. La città non si lasciò intimidire, e vincemmo. Or, ripeto, data la profondità e la fierezza di questo sentimento dell'Isola, ci si può rendere conto come esso poté arrivare sino a forme esasperate di ribellione verso l'ipotesi di un'Italia che per disavventura potesse continuare ad essere fascista. Fu questa la tragedia più angosciosa dell'anima italiana: l'avversione ad una forma di governo ripugnante poté spingersi sino a subordinare a se stessa lo stesso sentimento patriottico: fu questo il fenomeno di cui individui e collettività abbiamo profondamente avvertito la durezza e il dolore, onde deve essere molto circospetto il giudizio da dare intorno ad alcune manifestazioni che, in via assoluta, apparirebbero eccessive e deprecevoli.

E poiché mi si offre l'occasione, esorto il Governo a fare un gesto di pacificazione verso l'Isola generosa e fedele, ma indomabile e ribelle verso qualunque forma anche solo apparente di sopraffazione e di violenza. (*Approvazioni*).

Veniamo, ora, al tema immediato

Io devo rispondere ai vari oratori sui vari argomenti trattati e le risposte si prestano ad una distinzione sistematicamente un po' difficile ma necessaria e cioè, in quanto alcuni di quegli argomenti si riferiscono a punti particolari ed altri invece riguardano il progetto di legge nel suo insieme, nella sua organica struttura.

Data la tesi centrale accolta dalla Commissione e riprodotta nella relazione e dato anche il comportamento dei colleghi che hanno partecipato alla discussione, il secondo aspetto della questione assorbirebbe il primo. Se infatti fosse vero — tale è, appunto, la tesi cen-

trale svolta nella sua relazione — che noi verissimo in uno stato di necessità e di urgenza, per cui bisogna che, nelle sue linee essenziali, il provvedimento sia approvato quale è stato proposto alla Consulta, l'esame delle questioni particolari potrebbe in un certo senso apparire superfluo.

Del resto — e la cosa è di per sé significativa — tutti gli oratori, anche quelli che hanno formulato le critiche più profonde, non hanno presentato emendamenti sostanziali e, anzi, hanno concluso dichiarando la loro approvazione. E tuttavia, poiché la Commissione desidera mostrare di essersi resa conto delle cose dette in quest'aula, accennerò ai vari punti su cui si è svolto il dibattito.

L'ultimo comma dell'articolo 2 del testo ministeriale, che riafferma la sovranità dell'Assemblea su quanto concerne non soltanto la nuova Costituzione, ma anche il Capo dello Stato, dopo varie vicende sulle quali è inutile indugiare, vi si presenta immutato, quale era nel testo governativo. Qui, le critiche venute da vari settori hanno avuto le seguenti direzioni. da parte destra, diciamo così per intenderci, si vorrebbe la soppressione del riferimento al Capo dello Stato; da parte opposta, invece, se n'è sostenuto il mantenimento. Io, personalmente, avevo votato per la soppressione (e per la soppressione voterei ancora, se la questione fosse riproposta); ma questo mio giudizio era determinato soltanto da un punto di vista, direi, puramente tecnico, come vecchio giurista che ama nelle leggi la maggiore precisione, la maggiore sobrietà possibile.

Il Consultore Lucifero affermava stamane di trovare questa legge oscura. Ahimè! Non ci sono leggi chiare, in senso assoluto. Se ci fossero, non esisterebbe una attività di Stato — con le relative molteplici attività professionali — che è quella della giustizia nei suoi complessi ordinamenti. Giustiniano, quando si decise ad accogliere nel *Digesto* frammenti tolti alle opere giuridiche, ordinò che fossero bruciate tutte le opere originali, che costituivano un'immensa biblioteca, appunto perché rimproverava ai giuristi di avere professionalmente dato alimento alla materia discutibile. L'ordine, purtroppo, fu eseguito; e dico purtroppo, perché ci privò di un vero tesoro di scienza e di cultura giuridica, di cui si salvarono soltanto le istituzioni di Gaio, ritrovate nel palinsesto di Verona. Ma lo stesso *Digesto*, serie indefinita di pareri, di giudizi, di massime, non ha fatto cessare le cause. È inevitabile che una certa quota di incertezza rimanga nel diritto in quanto è

nelle cose. Il diritto controverso non è una invenzione degli avvocati, come alcuni credono. Esiste nella realtà della vita quotidiana e può paragonarsi a quello che sono le zone di confine fra due razze.

Certamente, da un punto di vista sistematico, quel riferimento al Capo dello Stato, dopo l'espressione: «le deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione», è di troppo e potrebbe ingenerare incertezza. Perché? Perché nelle parole «sulla Costituzione» c'è già tutto.

La materia del Capo dello Stato e dell'ordinamento che vi si riferisce, non fa forse parte della Costituzione?

Per questa ragione, dunque, io sopprimerei quelle parole finali; ma è una ragione che si avvicina di più all'assunto della sinistra, se all'aggiunta di quelle voglia darsi, e non si può non dare, il senso di ritenere che l'ordinamento del Capo dello Stato, anche in monarchia, vada disciplinato dalla Costituzione. I dubbi sollevati in proposito, cioè di sopporre che attraverso l'inclusione di quelle parole si venga ad ammettere che l'Assemblea, relativamente alla questione istituzionale, possa non osservare i risultati del referendum, questi dubbi non mi sembrano ragionevolmente ammissibili. E dovrei anzi dire che essi rappresenterebbero una forma curiosa di sfiducia di un partito verso i propri deputati, i quali, facendo parte di una maggioranza monarchica (se la maggioranza fosse invece repubblicana, la questione non si porrebbe), potrebbero essere indotti a non esser fedeli agli impegni assunti e a tradire il mandato accettato al momento della loro designazione. Io non credo che un caso così anormale possa verificarsi e pertanto pur essendo, ripeto, favorevole alla soppressione di quelle parole, non vedo gli inconvenienti pratici che il loro mantenimento potrebbe determinare. A voler, per esempio, sopporre il caso estremo che le differenze fra le due votazioni fossero molto lievi, o si lascino quelle parole o si sopprimano, la via sarà sempre quella del compromesso, che in politica ha una sua continua funzione. C'è chi dice che lo stesso Governo parlamentare non è che un sistema di compromessi fra maggioranza e minoranza, e non devo dirlo proprio al Governo attuale, in cui veramente l'arte del compromesso, non fra due, ma fra sei, è assurda a così grande altezza, e l'amico De Gasperi si è rivelato un vero genio in materia. (*Applausi —ilarità*).

Venendo ora agli oratori che si sono occupati del referendum, potrei limitarmi a

mettere di contro i sostenitori della tesi della sua inutilità o, peggio, della sua inopportunità, con coloro che lo hanno non meno energicamente sostenuto. Ieri abbiamo avuto nel primo senso l'orazione di Calamandrei, insigne valorosissimo giurista, controbattuto dal Gonella, in cui ravviso, sotto mentite spoglie, un mio collega in diritto pubblico, perché egli si muove con una grande sicurezza nell'usare dei metodi propri della tecnica giuspubblicistica.

Ma, insomma, restando da un punto di vista che direi di buon senso democratico, vogliamo noi l'appello al popolo? E se lo interrogiamo due volte, non è un segno di maggior deferenza? Non è un nuovo omaggio reso alla sua sovranità?

Si afferma che l'appello al popolo in quella forma è inutile. Non direi intanto, esso mantiene fuori dell'Assemblea costituente un argomento di divisione e di contrasto, che ha le sue ripercussioni più immediate e più appassionante. Quando, a proposito dell'articolo 2, si è detto che l'Assemblea potrebbe eventualmente proclamare un'altra dinastia, si tratta evidentemente di piacevolezze.

Il punto cui si riferisce il referendum riguarda assai meno questioni di preferibilità teorica od astratta che sentimenti di storia vissuta, determinando per ciò stesso le passioni più ardenti. Giova dunque indubbiamente che l'Assemblea sia liberata dalla necessità di affrontare la soluzione di questa questione che diventa centrale meno, ripeto, per la sua importanza effettiva che per le passioni che determina.

D'altra parte, mentre c'è chi non vuole un referendum, c'è chi ne vorrebbe tre. C'è infatti una tendenza al referendum anticipato per approvare questa legge, c'è una tendenza al referendum finale di convalidazione. Interrogato il sovrano popolare e avuta la sua risposta, io direi di lasciarlo in pace. (*Commenti — Si ride*). Premono sul paese tante altre necessità gravi e urgenti, e non mi pare che convenga una tale ripetizione di giostre elettorali che ogni volta, badate, rimetterebbero tutto in causa. No: la forma di referendum com'è proposta è saggia, e va accolta così com'è.

Vi è, poi, la questione, forse la più grave di tutte, dei limiti della Costituente. Tale questione diparte da quest'altra: quale sarà la Costituente che avremo? Il punto è qui.

Poiché riconosciamo tutti la sovranità popolare come origine suprema di tutti i poteri, si avverte una contraddizione in termini quando si parla di limiti, proprio nel

momento in cui i rappresentanti di questo popolo disciplinano l'ordinamento costituzionale dei poteri. Ma sotto un altro aspetto è ben concepibile in astratto ed avviene in concreto che mentre l'Assemblea, cui è affidato quel compito, provvede ad adempierlo, occorre dall'altro lato provvedere alla vita ordinaria del popolo attraverso un Governo che provveda a tutte le altre permanenti necessità della vita dei popoli e alla stessa legislazione ordinaria. Fare che queste attività si svolgano in due sfere autonome e indipendenti sarebbe senza dubbio una garanzia preziosa. Ma come attuarla?

L'intento potrebbe meno difficilmente raggiungersi, se la nostra potesse essere un'Assemblea costituente di tipo nordamericano. E forse, collega Calamandrei, forse una qualche suggestione venuta d'oltre Atlantico poté influire su quel primo decreto Bonomi del giugno 1944, a proposito del quale ella ha lamentato che non fosse rimasto fermo. Dagli articoli 4 e 5 di esso può infatti desumersi che accanto all'attività costituente fosse continuata a sussistere un'attività di Governo legittimata da un Parlamento successivo. Ad ammettere questo dualismo corrispondeva un accordo. Or la suggestione del concetto di convenzione o di accordo presso gli anglo-sassoni è sacrosanta. Nel campo politico, un partito che non mantiene l'impegno assunto si scredita, e si scredita profondamente. Fatta una convenzione, concordati — poniamo — i compiti assegnati a un'Assemblea costituente, nominata l'Assemblea stessa, questa fa tranquillamente la sua riforma costituzionale e intanto la vita dello Stato continua senza scosse profonde. Metodo che io troverei, in astratto, senza dubbio preferibile.

Ma noi abbiamo il tipo latino di Costituente, il tipo che discende dal contratto sociale, dalla sovranità del popolo nel senso del radicalismo classico. Qui l'individuo precede; il diritto dell'uomo genera lo Stato; lo Stato è fatto per l'individuo, non l'individuo per lo Stato. E questo genere di Assemblee porta in sé la sua sovranità in quella maniera di absolutezza della sovranità, come noi la concepiamo e di cui l'Assemblea diventa ad un tratto unico rappresentante. Pericolosa sovranità, secondo me (non mi date del reazionario), perché io diffido di qualsiasi organo nel quale si concentrino tutti i poteri. Sono forme di totalitarismo. Questo potere pieno, sconfinato, assoluto lo detesto nell'individuo e preferisco non vederlo in un'Assemblea (*Approvazioni*), perché, in fondo, è sempre

nella volontà di un uomo che finiscono con l'assommarsi questi poteri, anche se affidati ad un'Assemblea. Questa è dominata da una maggioranza la quale, onnipotente, tende a sopprimere la minoranza e a farsi guidare da un capo in cui praticamente si riassume l'onnipotenza. La Convenzione nazionale, per un certo tempo, si chiamò Robespierre, ed io non faccio una profonda differenza tra Robespierre e i fuhrer e i duci contemporanei.

In astratto, dunque, desideriamo dei limiti. Ma dove li troviamo? Il Consultore Gonella accennava al diritto naturale. È la filosofia tomista. Orbene, io non domanderei di meglio che di consentire in quella fiducia; ma questo consenso resta in un campo astratto. In San Tommaso i diritti della personalità umana sono affermati in maniera categorica, definitiva, tale da soddisfare ogni animo liberale, perché nella difesa dei diritti della personalità è il principio liberale che deve prevalere sul principio stesso democratico. Ma chi dà la forza al diritto naturale? Sì, il giudizio della storia, senza dubbio; ma intanto, provvisoriamente, il tiranno mi imprigiona, mi impedisce di parlare, eventualmente mi fucila, mi sopprime. La storia giudicherà, sta bene; ma intanto... (*Si ride*), intanto la libertà è definitivamente compromessa.

Del resto, quando il collega Gonella volle portare un esempio pratico del modo con cui il diritto naturale si sarebbe imposto alla futura Assemblea costituente, disse di esser certo che essa non avrebbe fatto una legge che violasse il comandamento di non rubare. E anch'io credo che non la farà. Quello di non rubare è uno dei dieci comandamenti, come quello di non uccidere. Non dovrebbe occorrere molto sforzo per ammettere che essi saranno rispettati tutti e dieci, sebbene la violazione di qualcuno di essi abbia fortemente tentato i tiranni moderni, che a questa tentazione hanno ceduto. Per esempio, nel precetto di onorare il padre e la madre, si contiene quella forma istituzionale da cui deriva il diritto ed il dovere dei genitori quanto all'educazione dei propri figli. Orbene, abbiamo visto che contro questo precetto si è posto e si è imposto un preteso diritto dello Stato, diretto a formare l'animo della giovinezza secondo il tipo prescelto dal Sovrano. Ad ogni modo, una speranza anche fondata che non ci si obblighi a diventare un ladro od un omicida, non mi sembra che basti per riporvi tutta la nostra fiducia contro i temibili ritorni di funesti totalitarismi. Ed allora? Confide-

remo in quell'ideale che i giureconsulti del secolo XIX racchiusero nell'espressione di « Stato di diritto »? Alla costruzione di un sistema di diritto pubblico per cui fosse la stessa sovranità dello Stato ad imporre limiti a se stessa, tutta una scuola di eminenti giuristi ha, durante il secolo XIX, dedicato un assiduo, intenso, appassionato studio. Tutti gli accorgimenti, le sottigliezze, le risorse dei giuristi sono state adoperate. Anche io vi ho cooperato. Ma, purtroppo, quando si assisté al fallimento di tutta questa costruzione, di fronte alla violenza della tirannide totalitaria, si ebbe il senso del fallimento di quegli sforzi e la scuola rimase esposta senza difesa ad un paragone mortificante: si è detto che il preteso auto-limite dello Stato fa ripensare all'avventura del barone di Munchausen, che stava per affogare, e riuscì a tener fuori dell'acqua la testa sorreggendola con le proprie mani! (*ilarità*). Ora l'autolimitazione dello Stato è qualcosa di simile. Questo Stato sovrano che, in pienezza di sovranità, proclama di volere questo suo potere sottoporre a dei limiti, la cui osservanza dipende tuttavia dalla sua volontà, si chiude in un circolo vizioso e ricorda veramente la mano che pretende di sollevare l'individuo cui appartiene, tenendolo per i capelli.

Formidabile problema, quello dell'assolutezza della sovranità nei riflessi delle garanzie del diritto, onde in certi momenti ho sofferto l'amarezza di pensare se valesse la pena di dedicare tanto studio a una disciplina, quando una parola di un uomo, che può essere un pazzo criminale, è capace di distruggere tutta una biblioteca di gloriose opere di diritto! (*Approvazioni*).

Ebbene, no. Questa riprovazione di tutto ciò che è stato l'obbietto della mia vita di studioso non è necessaria e non sarebbe giusta. Il diritto si difende; il diritto reagisce e in definitiva vince. Sono vittorie che si conseguono dopo dure lotte, sanguinose vicende, eroici sacrifici di generose vittime umane; ma sappiamo come la natura non si preoccupi degli individui, della loro felicità e della stessa loro vita. Il diritto vince in quanto al di fuori di esso è l'anarchia, cui si contrappone l'istituzione. Creazione spontanea della vita normale del diritto, si afferma in essa e per essa quello speciale animale politico chiamato uomo, il quale in tal modo costruisce esso stesso la sua storia, adatta le condizioni necessarie alla vita ed al progresso delle collettività di cui egli è l'associato. Le istituzioni si formano col contributo lentissimo, secolare

degli usi, dei costumi, della costante osservanza, e quando l'istituzione si è in tal modo formata, diventa essa stessa limite che agisce spontaneamente anche contro il dispotismo. Vi sono infatti degli esempi di monarchie assolute, le quali erano limitate dalle proprie istituzioni in maniera insormontabile, generando qualche volta garanzie che le stesse forme democratiche non hanno raggiunto. Vi sono magistrature che si sono opposte ai loro re: basta ricordare l'opposizione delle alte Corti giudiziarie ai Re dell'*ancien Régime*. L'istituzione è un freno possente contro gli arbitri e le violenze del Sovrano. I Governi totalitari ne hanno un intuito istintivo. Le temono e le evitano. Non hanno fiducia neppure in quelle da essi stessi create.

Orbene, dove abbiamo noi questo freno, di fronte alla distruzione totale di tutto il complesso di istituzioni in cui consisteva la vita costituzionale dello Stato italiano? In certi momenti capisco l'amarezza di proteste che arrivano ad apparir disperate; capisco un pessimismo ammantato di severità come quello del mio amico Nitti, che forse non lo sente realmente, ma dice di sentirlo perché serve di monito e di freno, e quindi egli compie una opera patriottica anche in questa forma negativa. Si dice, dunque, che l'odierna legge non è che una forma di arbitrio, in quanto proviene da un Governo privo di legittimazione. Ma questa forma di arbitrio, che è stata paragonata all'onnipotenza fascista, ha però il suo correttivo nell'equilibrio delle varie tendenze, in quella necessità di compromesso cui alludevo un momento fa e per la quale ognuno che senta politicamente, nel solco di un determinato partito, può dolersi di non avere tutto quello che avrebbe se il suo partito fosse esso al posto di comando, ma si deve rallegrare di non avere ciò che gli toccherebbe se fosse solo al Governo un altro partito. In questo gioco di forze sta dovunque un limite e sta una garanzia: garanzia che, ritengo, continuerà nell'Assemblea costituente, sia pure non più nella forma simbolica del paradossale accordo a sei. Credo bensì che la necessità di un compromesso sarà inevitabile, perché l'esito delle elezioni sarà tale che probabilmente colui il quale intendesse di aspirare ad un potere totalitario, non disporrebbe di una maggioranza così assolutamente superiore di forze quale occorre per quel predominio. Io penso dunque che accordi fra partiti saranno pur sempre inevitabili: giova invece augurarsi che possa meglio conseguirsi quell'unità di indirizzo politico che, anche nelle

coalizioni di partiti, rappresenta pur essa una altra necessità assoluta del governo dello Stato.

Finalmente poi, a giustificare una certa contrapposizione fra Governo e Assemblea e ad alimentare la speranza di assicurare al Governo una certa sua indipendenza, concorre il principio della divisione del lavoro, principio universale e direi cosmico, il quale giova pure a difendere queste disposizioni contro le critiche che sono state loro rivolte. Critiche per se stesse facili e giuste. Che cos'è, si dice, questo Governo? Derivando esso, sia pure indirettamente, dall'Assemblea, non ne sarà del tutto dipendente? In che consistono queste leggi ordinarie che esso potrà fare in contrasto con le leggi costituzionali che non potrà fare? E come è possibile che questa Assemblea, la quale ha il diritto di assoluta sovranità, sia spossessata della competenza a proposito di una legge ordinaria; e dov'è la distinzione fra leggi ordinarie e leggi costituzionali? E se non mi date il criterio di questa distinzione, come potrà essa operare? Badate, io aggravo, così, quelle difficoltà, non le attenuo. Le aggravo perché affermo che non esiste la distinzione fra legge costituzionale e legge ordinaria, nel senso che un limite obiettivo di separazione non c'è. Praticamente, funziona da limite una precedente Carta costituzionale. Quando noi avevamo lo Statuto, potevamo dire che una legge era antistatutaria; non per la materia, ma solo per il fatto che si poteva fare riferimento a un determinato articolo dello Statuto che sarebbe stato violato. Limite, dunque, del tutto empirico e casuale. Pensate, per esempio, che il potere legislativo ordinario non avrebbe potuto abolire il titolo di visconte, perché la conservazione dei titoli era prevista dallo Statuto. E, invece, esso poté fare la legge delle guarentigie del 1871, e cioè, con essa, riconoscere nello Stato l'esistenza di un altro Sovrano.

Nel periodo in cui funzionerà la Costituente questo limite empirico mancherà, perché mancherà una costituzione preesistente. Per ciò ripeto che le difficoltà ci sono e son gravi; è inutile nasconderele. Ma, d'altro canto, se è vero che le leggi hanno una importanza educativa, questo avvertimento che un organo come il nostro, privo di sovranità, ma composto di uomini di buona fede, dà alla futura Assemblea sovrana, perché si dedichi tutta al suo formidabile compito e lasci la cura della legislazione ordinaria a quel Governo che essa si sceglie e controlla, credo che potrà avere un effetto benefico. E

poi, come dicevo, c'è la divisione del lavoro, l'influenza psicologica che esercita il Governo su coloro a cui è affidato, per cui si temperano gl'impulsi e si rafforzano i freni; influenza che non è stata forse studiata abbastanza, ma che meriterebbe di esserlo.

Questo complesso di ragioni fa sì che l'articolo, nei limiti accennati, per quanto debba riconoscersi un certo fondamento alle riserve fatte sulla sua efficacia, è bene averlo messo ed è bene mantenerlo.

Esaminate, così, le questioni che sono state particolarmente trattate dai vari oratori, veniamo ora allo spirito totale del progetto

Mi attribuisco, senza falsa modestia, un merito: di avere per intuizione — inquieta intuizione — ricostruiti da me tutti quei precedenti, quelle varie fasi attraverso le quali da Badoglio a Bonomi, a De Gasperi; in Napoli prima; a Salerno, a Roma poi, è venuta man mano determinandosi la figura specialissima dell'attuale Governo d'Italia, Governo di fatto che per ciò stesso assai difficilmente può attribuirsi ad una delle forme tipiche e classiche che più o meno faticosamente possono farsi risalire ad Aristotile. Queste mie intuizioni e induzioni sono ora diventate storia viva e documentata nel discorso dell'onorevole Nenni.

In questo discorso, che non loderò perché non vorrei che si pensasse a un ricambio convenzionale di complimenti; o, meglio, che loderò (poiché il motivo dell'astensione sarebbe vile) come un mirabile documento di eloquenza parlamentare per la sua efficacia e per la sua misura, l'onorevole Nenni ha confermato la ricostruzione degli eventi da me fatta in via di ipotesi e attraverso congetture. In primo luogo dunque si conferma pienamente l'affermazione contenuta nella relazione: cioè, che siamo stati e continuiamo ad essere in uno stato di necessità. Perché in uno stato di necessità? Perché si è verificata una vacanza di diritto; perché è cessata l'originaria legittimazione di competenza degli organi sovrani costituzionali e, in conseguenza, anche la determinazione dei limiti.

Intanto ecco i punti fermi di questa ricostruzione. Il diritto statutario completamente distrutto (povero Statuto, consacrato dalla venerazione e dal rispetto delle generazioni che col presidio di esso avevan fatto prima l'unità e poi la grandezza d'Italia! E come questa venerazione grandeggia oggi, se la fine della libertà e dell'onore d'Italia poté avverarsi attraverso la distruzione di esso!). In questo stesso periodo, un Governo

ventennale che si prefisse il programma di distruggere tutto l'ordinamento precedente e vi riuscì con una perfezione che ricorda quella del corpo militare tedesco specializzato ed attrezzato per le metodiche distruzioni totali: nessuna delle istituzioni rimase in piedi e nessuna tradizione fu conservata (vi accennai dianzi parlando della classe politica). Finalmente l'occupazione bellica (vi allusi anche nella mia relazione, con la necessaria circospezione). Or bene, tutta questa ricostruzione è storia documentata per merito del discorso di Nenni. È soprattutto storia quel compromesso del 6 aprile 1944 dopo il congresso di Bari. Fra chi fu stipulato questo compromesso? Fra il Re, che rappresentava in quel momento l'unica istituzione sopravvissuta, per quanto fosse stata spòssessata di autorità dal suo primo Ministro — che si chiamava « Capo del Governo » — da un lato; e, dall'altro lato, alcuni rappresentanti di partiti antifascisti non altrimenti determinati, ma riconosciuti come l'altra parte del compromesso, col quale il Re si impegnava a rinunciare, irrevocabilmente, a ogni sua prerogativa, attribuendo al figlio la luogotenenza del Regno. Ascoltando attraverso radio Londra la notizia di questo accordo nella casa dell'Arcivescovo che mi ospitava, non sapevo rendermi conto, allora, dei motivi e della portata della soluzione trovata; solo più tardi, a liberazione di Roma avvenuta, dovendo io fare un mio primo discorso all'associazione liberale e intendendo alludere ai dubbi in me suscitati dagli eventi di questa prima fase, una autorevole persona di grande saggezza, presente in quest'Aula, mi spiegò come quella soluzione fosse stata dettata da ragioni di necessità. Me ne persuasi e non toccai l'argomento.

Ma non basta ancora; a questo compromesso imposto dalla necessità segue una specie di registrazione. Da parte di chi? Da parte dell'occupante, trovandosi allora l'Italia nella situazione (che fu per altro ben compresa soltanto in seguito) di una *occupatio bellica*. Il valore di tale intervento potrebbe dar luogo ad altre questioni estremamente complesse, sulle quali, tuttavia, è il caso di sorvolare: *parum de principe, nihil de deo*. Certo è che il compromesso diventò in tal modo il fondamento di quel Governo provvisorio, di cui l'amico Calamandrei si è mostrato, sia pure relativamente, soddisfatto. Dopo tutto, egli diceva, stava bene così com'era. Ma è il Governo stesso che non si è trovato bene col decreto Bonomi del 25 luglio, ed è proprio questo Governo, che a-

vrebbe l'onnipotenza che molti gli invidiano, il quale chiede di modificarlo e integrarlo, al momento di rivolgersi al popolo.

Si è detto: il Governo non ne aveva più la facoltà poiché questa si era esercitata e si era esaurita con l'emanazione del primo decreto. Ma, per verità, quando un organo, che ha una competenza determinata, compie un atto, non si è mai presunto che tale atto sia irrevocabile; al contrario, se concorrono le stesse forme di competenza, può sempre esser modificato o integrato, come nel caso. E le condizioni per una integrazione ci sono tutte, questa volta come la prima: il Governo continua quella funzione di rappresentare i partiti antifascisti come nel primo compromesso, e vi concorre con la sua approvazione il rappresentante dell'autorità regia, anche qui come la prima volta: il concorso dell'assenso o della non opposizione dell'occupante si può facilmente presumerlo. E in conclusione ne deriva pure lo stesso stato di necessità della prima volta, in questo senso almeno e cioè che per chi non accetti queste nuove proposte resta sempre in vigore il decreto del 25 giugno 1944. Or da quanto sappiamo e da quanto abbiamo inteso in quest'Aula, non sembra che questa conseguenza abbia larghezza di consensi, almeno per quanto risulta dalla mancata presentazione di emendamenti radicali.

Del resto, volendo anche considerare le obiezioni mosse dall'onorevole Calamandrei all'articolo 4, 10, — pur rappresentando una tendenza opposta a quella di lui, — se fosse possibile, anche se la situazione dianzi descritta lo consentisse, sarei per la sua conservazione: non per rispetto reverenziale, ma perché tenderebbe a garantire appunto quella continuità di Governo che, come dissi dianzi, sarebbe il limite, o, almeno, un desiderabile limite della Costituente, in quanto si tratterebbe di un potere che starebbe al di fuori di essa e sarebbe indirettamente collaudato dal referendum.

Ma chi dice che secondo il sistema adottato dal decreto Bonomi, appena costituita l'Assemblea sarebbe venuta meno ogni organizzazione precedente e la Costituente stessa avrebbe riacquistato la pienezza dei suoi poteri anche quanto al Governo, non ha letto attentamente gli articoli 4 e 5 di quel decreto. Basterebbe a convincersi del contrario, l'allusione alla ratifica delle leggi emanate dal Governo durante la Costituente, ratifica che sarebbe dovuta esser fatta non dal Parlamento, ma dalle « assemblee », al plurale; che è proprio la frase fascista e che dimostra che non

poteva trattarsi della stessa Assemblea costituente che è al singolare.

Consentitemi a questo punto una digressione. Se io la sera del 25 luglio ne avessi avuto la possibilità, avrei abrogato con un articolo unico tutte le leggi e tutti i provvedimenti emanati dal gennaio 1925 fino ad allora. Ma provvedimenti del genere si devono prendere, come suol dirsi, a sangue caldo; passate le prime 24 ore, capisco non lo si poteva fare più. E così siamo governati da leggi, da codici fascisti! Per esempio, noi abbiamo ancora in vigore un codice penale per il quale, proprio alcuni giorni or sono, è stato possibile l'arresto per favoreggiamento della moglie di un imputato evaso. Ne rimasi sbalordito, sembrandomi impossibile che fra gente civile si potesse raffigurare una tale ipotesi di reato. Per quanto io fossi inesperto in diritto criminale, pure mi pareva di ricordare che il codice Zanardelli ammettesse in questo caso una scusante. E così effettivamente era, onde la nuova disposizione che era stata applicata risaliva proprio al codice fascista e bisogna aggiungere che ne aveva anche lo spirito. Pensate: una madre mandata in carcere perché aiuta la salvezza del figlio!

E con queste considerazioni, che riguardano lo spirito del progetto nella sua portata e nella sua natura, in generale, il mio compito di Relatore, ai fini di rispondere alle cose dette durante questa discussione, sembra che sia esaurito. Un punto tuttavia rimane, che io non posso tralasciare se anche la portata di esso si riferisca alla mia persona sia pure in maniera indiretta. Non credo per altro che a questa parte del mio discorso, che si avvia verso la fine, voglia attribuirsi una nota di iattanza, come se questa Assemblea abbia da dedicare una parte del suo tempo ad un mio fatto puramente personale. E gli è che qui la mia persona è in certo senso sorpassata dal simbolo di cui essa sarebbe, senza mio merito, rappresentativa. Si tratta di un uomo che la Provvidenza o il destino ha non solo voluto che egli avesse tanta parte nella storia del suo Paese, ma che riassumesse nella sua esistenza fisica l'esistenza dello Stato italiano. Poiché io nacqui a Palermo sette giorni prima dell'entrata di Garibaldi, già vittorioso a Calatafimi; e fu in Sicilia, a Salemi, che — sorpassandosi la preoccupazione di un più grande Piemonte — si fece l'unità d'Italia! La mia età è dunque l'età dello Stato italiano.

Questo carattere impresso nella mia vita mi è sembrato che creasse alcuni doveri particolari, fra i quali quello di tenermi in di-

sparte quasi con un senso di pudore verso la mia stessa vecchiezza ed il significato di essa. Così non credo di peccare per vanità affermando che se qualche occasione mi si è presentata di andare al Governo (l'onorevole De Gasperi ne sa qualche cosa) io l'ho sempre allontanata da me. Ma l'uomo di Stato, o più modestamente l'uomo politico, incontra strani giudizi sui suoi atti da parte dell'opinione pubblica. Per esempio, non si può ammalare come ad ognuno può succedere: per esso o si tratta di una finzione politica o lo si dà addirittura per spacciato. A quanti commenti non si prestò quella indisposizione che colse l'onorevole De Gasperi in un'ora tardissima, quando si trattò di fare il suo Ministero! (*Ilarità*). In questo medesimo senso se l'uomo politico svolge una assidua e costante attività, specie nei momenti di crisi, è considerato come un ambizioso, un arrivista che medita complotti, prepara congiure, che studia piani per stringere o sciogliere alleanze nei rapporti coi vari gruppi: si tiene in disparte, e allora è ritenuto un uomo pigro, se non pusillanime, che non assume responsabilità, che fugge, che si sottrae; ed è svalutato per questo. Credo che neanche ciò possa dirsi di me, che ho affrontato le responsabilità più gravi nella storia del mio Paese. Questa volta invece mi sono tenuto in disparte, perché — come dissi — sentivo troppo profondo il distacco dei miei tempi dagli attuali e temo di non esser più l'uomo di questi momenti, di queste trasformazioni profonde. Per ciò non ho neanche preso parte ai voti della Consulta: pensavo non fosse il caso di assumere responsabilità politiche in un'Assemblea di cui faccio parte ad un titolo che non reputo politico e che non mi autorizza a dare voti favorevoli o contrari. Io considero il voto politico in un'assemblea come espressione di fiducia o sfiducia in un Governo e sento che quest'Assemblea non ne abbia l'autorità; ed infatti i maligni dicono che quando la Consulta approva, il Governo non adotta; e quando la Consulta respinge, il Governo adotta. (*Ilarità*).

Quest'ultima discussione, invece, questa ultima legge che si vota, rappresenta una fase che si chiude ed una nuova che si inizia, ed ho voluto che il vecchio rappresentante di una Italia, tramontata in gloria, fosse presente per dare il saluto ed esprimere l'augurio all'Italia che viene.

Badate! Nella situazione, che il nostro Paese traversa, mentre *maiora premunt* sotto forma del pane che manca, della fiera eppure

legittima insofferenza di popolazioni che sono passate attraverso disastri che la mente umana non avrebbe mai potuto immaginare, non c'è (e sarebbe ridicolo lamentarlo) la possibilità di occuparci delle cose nel mondo che ci circonda, ma che si pone del tutto al di fuori dell'immediato contatto di un Paese considerato come un vinto, che non ha nessun diritto, neanche quello di ottenere la sua pace ad anni di distanza dalla totale cessazione della guerra. Orbene, se noi potessimo sollevare il nostro sguardo sorpassando le mura di quella prigione spirituale in cui stiamo chiusi, avremmo allora visioni di una infinita paurosa grandezza storica. Gli eventi che maturano e la cui preparazione spiega questi trenta anni di spaventose guerre e distruzioni e gli altri ancora la cui minaccia incombe, questi eventi, io dico, non rappresentano soltanto gli effetti di una di quelle rivoluzioni onde si cambiano i regimi e si spostano i confini degli Stati. Essi rappresentano invece una di quelle svolte nella storia dell'umanità che contrassegnano le ere in cui essa si divide. Lo stesso ricordo della rivoluzione del 1789 si impicciolisce al confronto. Questo è un momento in cui, ripeto, si passa da una epoca ad un'altra. (*Approvazioni*). Il paragone non va fatto con quelle ordinarie successioni delle forme di Governo, di una democrazia che succede ad una aristocrazia, non con quelle alterne vicende per cui vecchi Stati si decompongono ed altri nuovi ne derivano. La rivoluzione mondiale, in cui per ora versiamo, tende a scuotere quella che è la struttura stessa dello Stato: evento che si verifica a distanza di moltissimi secoli e qualche volta di millenni. Lo Stato: dapprima è la famiglia, nella sua organizzazione primitiva, naturale, sentimentale, politica, che diviene famiglia-Stato (non crediate che io faccia dell'accademia: sono certo di accennare a cose vive e reali); poi un insieme di famiglie derivate da un unico ceppo crea la tribù, e l'insieme delle tribù che si riuniscono formano le genti; lo Stato sorge in forma di città: lo Stato-città, la *polis*, l'*urbs*, la piccola Roma sul Palatino e poi la città-Stato-Impero, in complesso un millennio. Storia immensa, quella di Roma! Non ne parlo come Impero, Dio ne liberi, so che è proibito (*Ilarità*), e difatti se ne era parlato troppo con una boria di piccola gente che si vuol fare valere, per la casuale fortuna di un gran nome o per la ricchezza ereditata. Parlo di Roma organismo politico. Quanto durò Roma *urbs*, Roma città-Stato? Dissi che durò mille anni, evento prodigioso. Il mio amico Arangio Ruiz che

vedo qui presente non ci crede. In una sua prefazione a *Diritto pubblico romano* di Mommsen, egli dissente dal grande storico e giurista tedesco che affermò 'questo fatto straordinario' che attraverso mille anni di storia Roma arriva a dominare il mondo, ma come Stato conserva la sua struttura di città-Stato. I re, la prima repubblica aristocratica, la successiva repubblica democratica, l'impero: è sempre Roma. Come entità statale, resta *urbs*. Con la caduta di Roma, cadde la struttura della città-Stato. Che cosa significò quella caduta? Un rinculo, un indietroggiamento della civiltà, per secoli. Seguì lo Stato feudale, per cui la terra, la campagna si congiunge alla città per formare l'unità di Stato, e questo Stato diventa Stato di nazione, e poi ancora si trasforma in Stato nazionale-rappresentativo, costituzionale.

Sono, questi, passaggi di epoche, di ere storiche. Or noi assistiamo ad un immenso evento simile: un nuovo tipo di Stato che si prepara. Lo Stato di nazione, per la cui formazione occorsero più secoli, tende a trasformarsi nella sua essenza. L'assolutezza della sovranità tanto interna quanto internazionale, che ne fu il contrassegno, dovrà cedere, perché la maniera futura di sovranità di Stato sarà limitata da una organizzazione superiore. Non mi prendete per un sognatore. Ci vorranno forse dei secoli e lotte e battaglie e sofferenze ancora, ma è l'epoca che muta.

Orbene, verso questo pauroso avvenire il nostro Paese si avanza vinto, decaduto dal suo titolo di grande potenza, sprovvisto di tutto, nella più grande miseria, fra le più dolorose angosce, fra le più minacciose incertezze. Non vi sembri un paradossso se vi dico che in ciò sta una sua forza in confronto di altre nazioni attualmente fortunate, perché esso, il popolo nostro, ha bene appreso a soffrire e sa come affrontare i mali, per un'abitudine secolare. È questa sua storia che ha creato il motto: *malo assuetus ligur*. Per verità, il motto si adatta ad ognuna delle genti italiche; ma i liguri, che han dato all'Italia Cristoforo Colombo, Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, bene hanno essi meritato l'onore di assumere per sé questo titolo di primato *Malo assueti* noi, italiani, tutti lo siamo e lo sappiamo. Anche il mondo lo sappia! È alla dura scuola della sofferenza e del bisogno che si formano i caratteri degli individui, come dei popoli. Fu detto: « Beati coloro che soffrono », e l'Uomo che duemila anni fa lanciò questo grido avrebbe per ciò

solo rivelato la Sua divina natura. E un nostro grande poeta dell'800 arrivò sino a chiamare provvida quella sventura che colloca infra gli oppressi. Noi profitteremo della provvidenza che ci è promessa per le tremende sventure che ci hanno colpito.

In questo momento di tragica grandezza storica, io che vissi la mia vita fra grandi ombre scomparse e, ombra io stesso, tendo a confondermi con esse, ho voluto — ripeto — esprimere un augurio, che me ne fa ricordare un altro, da me formulato l'ultima volta che, 21 anni or sono (dopo di allora non riposi più il piede a Montecitorio), parlai in questa aula: aula che avevo inaugurato io stesso da quel banco dove è assiso in questo momento l'onorevole De Gasperi; parlai per celebrare la Vittoria d'Italia.

Il 16 gennaio 1925 si discuteva la famosa nuova legge elettorale che doveva annullare l'autorità del Parlamento. Il gruppo liberale, rimasto in aula, presentò questo ordine del giorno: « La Camera, ritenendo che sia pregiudiziale ad ogni questione attinente alle elezioni politiche il pieno e completo affidamento che la volontà popolare possa esprimersi in condizioni di libertà, ed in ognuna delle sue forme: individuale, di domicilio, di stampa, di riunione e di associazione; ritenendo che tali condizioni non si avverino e non possano avverarsi con gli attuali metodi di governo, passa all'ordine del giorno ».

Il primo firmato sotto questo ordine del giorno era Giolitti, seguiva Salandra, poi io; vedo in quest'aula e sono attorno a me altri sottoscrittori: Pasqualino Vassallo, Boeri, Ducos, Giovannini, De Grecis, Musotto, Rubilli, Bavaro. Altri sono assenti; altri, i più, morti.

Ebbi io l'onore di essere prescelto per svolgere quell'ordine del giorno ed affrontai ancora una volta le tempeste di un'assemblea fascista, risoluta ad impedire con la violenza ad un oratore di parlare. Potete immaginarlo, quello spettacolo, meglio di quanto io non possa descriverlo, quando a capo degli interruttori stavano gli Starace, i Farinacci, lo stesso Mussolini. Non vi riuscirono; io dissi loro tutto quello che intendevo dire e chiusi il mio discorso con queste parole: « Come volete che questo Paese possa vivere una vita civile, oscillando fra una libertà pazza ed una autorità inferocita?... Noi abbiamo voluto, noi vogliamo portare qui questo grido che non è tanto di protesta, quanto espressione dell'angoscia dell'animo nostro. Noi esprimiamo la speranza — sia pure debole —, noi formuliamo in ogni caso l'augurio più appas-

sionato che non vi sia ancora l'irreparabile e che il Paese nostro possa ritrovare un domani meno doloroso, meno contristato, meno pericoloso dell'ora attuale ».

Così parlai ventun anni or sono, ed il mio augurio fu disperso. Non sia disperso il nuovo augurio: che Dio vi aiuti, che Dio salvi l'Italia! (*Vivissimi, generali, prolungati applausi — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Consultori si affollano intorno all'onorevole Orlando per congratularsi con lui*).

Voci Affissione! Affissione!

BOGGIANO PICO. Propongo che il discorso di Vittorio Emanuele Orlando sia stampato e affisso in tutti i Comuni italiani. (*Vivissimi, generali applausi, cui si associa anche il pubblico delle tribune*).

PRESIDENTE. La Consulta è unanime. Chiedo al Governo se aderisce alla proposta. DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Con entusiasmo.

PRESIDENTE. Il discorso di Vittorio Emanuele Orlando sarà, dunque, affisso in tutti i Comuni italiani. (*Vivissimi applausi*).

(*La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 17,40*)

PRESIDENTE. Comunico che il Governo, conscio che tutto quello che doveva essere detto è stato detto nel modo più rispondente all'anima nazionale dal Relatore Orlando, rinuncia a prendere la parola. Dichiaro chiusa pertanto la discussione generale.

Avverto che anche i Consultori Giovannini, Bencivenga, Facchinetti e Luzzatto, i quali si erano iscritti a parlare sui singoli articoli del provvedimento, hanno comunicato di rinunciare alla parola.

Così pure il Consultore Gilardoni rinuncia a parlare, mantenendo la sua proposta di legge per l'istituzione di una Corte suprema costituzionale proposta che sarà trasmessa al Governo.

Prima di procedere alla lettura dei singoli articoli, credo di rendermi interprete del pensiero del Governo ricordando che tutti i Ministri hanno preso impegno solenne di spiegare opera efficace affinché i loro partiti: 1°) rispettino le disposizioni stesse nello svolgimento dell'azione politica durante la Costituente e nei confronti di questa; 2°) espongano la loro attività, durante la competizione elettorale, in maniera da garantire che le elezioni si svolgano in condizioni di assoluta libertà; 3°) insistano per l'adempimento del dovere del voto, in guisa che, attraverso l'afflusso della generalità

dei cittadini alle urne elettorali, il risultato del referendum e delle elezioni costituisca la effettiva espressione della volontà popolare.

Assicuro la Nazione che anche tutti i membri della Consulta si impegnano a seguire questa linea di condotta, che è necessaria per la prosperità del Paese (*Vivissimi applausi*)

Pongo in discussione i singoli articoli dello schema di provvedimento, nel testo proposto dalla Commissione.

## ART. 1.

Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).

(È approvato).

## ART. 2.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea. Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.

Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico per la formazione del nuovo Governo.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l'attuale regime luogotenenziale fino all'entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.

(È approvato).

## ART. 3.

Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione, il potere legislativo, per ciò che l'Assemblea non ritenga materia costituzionale, resta delegato al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.

Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.

Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente. Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea.

(È approvato).

## ART. 4.

L'Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.

L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.

Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applicherà il Regolamento interno della Camera dei Deputati in data 1° luglio 1900, e successive modificazioni fino al 1922.

(È approvato).

## ART. 5.

Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.

(È approvato).

## ART. 6.

I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell'articolo 3, deli-

perati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

(È approvato)

## ART 7

Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto legislativo che indice le elezioni dell'Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente. Il rifiuto equivale a dimissioni.

Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato

A questo articolo, il Consultore Piacentini ha presentato i seguenti emendamenti

« Al primo comma, dopo la parola devono, aggiungere. giurare fedeltà alla nazione ed impegnarsi ».

« Sostituire il secondo comma col seguente

« Nessuno degli impegni precedentemente assunti, anche con giuramento, dai dipendenti civili e militari dello Stato, limita la loro libertà di voto e di opinione, purché questa ultima non assuma, anche indirettamente, manifestazioni considerate illegali dall'articolo 66 della legge elettorale per l'Assemblea costituente »

Nello stesso spirito di solidarietà nazionale degli altri colleghi, il Consultore Piacentini ha dichiarato di rinunciare al suo emendamento.

(Si approva l'articolo 7)

## ART 8

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la Costituente e per l'interno, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, con facoltà di disporre che alla scheda di Stato, prevista dalla legge per le elezioni dell'Assemblea Costituente, siano apportate le modifiche eventualmente necessarie

Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti segni

(È approvato)

PRESIDENTE Essendo stati approvati gli articoli, lo schema di provvedimento legislativo deve essere approvato con votazione a scrutinio segreto

Dichiaro aperta la votazione segreta

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito i Consultori segretari a procedere alla numerazione dei voti

(I segretari numerano i voti)

Comunico i risultati della votazione

Presenti e votanti . . . . .	222
Maggioranza . . . . .	112
Voti favorevoli . . . . .	172
Voti contrari . . . . .	50

(La Consulta esprime parere favorevole)

Hanno preso parte alla votazione

Abbate — Agnello — Albasini Scrosati — Alberti — Allara — Altavilla — Amatucci — Amedeo — Amerio — Amoroso — Andreotti — Angeletti — Annunziata — Antonelli — Antonini — Arangio-Ruiz — Arecco — Argenton — Armano — Artom — Avanzini Ennio — Avanzini Massimo.

Bacci — Baldazzi — Battaglia — Bavaro — Bencivenga — Benedetti — Bergamini — Berlinguer — Bianchi Costante — Bianchini — Bocconi — Boeri — Boggiano Pico — Boneschi — Bonomi Ivanoe — Bozzi — Braschi — Brenci — Bresciani — Brunj — Brusasca — Calamandrei — Calarco — Calogero — Campilli — Capellaro — Cappa — Carbonari — Carignani — Carli — Carmagnola — Casali Carlo — Casati Alessandro — Cassandro — Cassiani Ingoni — Catenacci — Cavina — Cavinato — Cerabona — Chiari — Craffi — Ciccone — Cipollone — Coccia — Coceanis — Coda — Colasanto — Comandini — Cosattini — Crispo.

De Grecis — Della Giusta — Della Porta — Del Monte — De Nicola — De Pietro — De Ruggiero — De Stefano — Di Clemente — Di Napoli — Donati — Dossetti — Ducos.

Einaudi — Erolì

Facchinetti — Fancello — Fazio — Fedeli — Ferrari Enrico — Ferrari Oreste — Ferri — Filippini — Finocchiaro Aprile — Fioritto — Florio — Fortichiaro — Fossombroni — Friggeri — Frinzi Arturo — Frizzi Fosco — Fusco.

Gabriele Cesare — Gazzoni — Gentile — Gerardi — Gilardoni — Giovannini — Giua — Gonella — Gracceva — Granello — Grassi — Graziadei Antonio — Graziadei Corrado — Guarienti — Guindani — Guglielminetti.

Innocenzi.

Jacini — Jervolino.

Laricchiuta — La Volpe — Libonati — Lodi Melchiade — Lombardo Giuseppe — Lombardo Pellegrino — Lucifero — Lupis — Luzzatto.

Maffi — Maffioli — Malgeri — Mancini Pietro — Manes Antonio — Manes Carlo —

Manfredini — Marazzini — Marinelli — Martini Enrico — Mattei — Mazzotti — Meneghetti — Merzagora — Micheli — Minoletti Quarello — Molinelli — Molle — Mondovi — Monteforte — Morelli — Moscati — Musotto.

Nitti — Nobili Oro.

Orlando — Oxila.

Paggi — Pallastrelli — Pannunzio — Pappalia — Pasqualino-Vassallo Rosario fu Gaetano — Pastore Giulio — Pastore Raffaele — Patruno — Petti — Philipson — Piacentini — Picardi — Piccioni — Pietriboni — Polese — Porta — Preziosi.

Quagliata

Rapelli — Reale Oronzo — Repetto — Repposi — Ricci — Rizzo — Rosati — Rossi Luigi — Rossi Dora — Rubilli — Ruini.

Saccani — Salernò — Sansoni Attilio — Santoro — Savoretti — Sbrano Luigi — Scerni — Schiavi — Scialoia — Siccardi — Siglienti — Sogno — Solari — Sotgiu — Stampacchia — Stangoni — Starrabba

Tamagnini — Tedeschi — Togni — Tomasi della Torretta — Torrio — Traina.

Vacca — Vanoni — Ventavoli — Vicentini Rodolfo — Villabruna — Villarà — Visconti Venosta — Volterra.

Zavataro — Zini — Zoli

#### Annunzio di una interpellanza.

PRESIDENTE Comunico che è pervenuta alla Presidenza la seguente interpellanza dei Consultori La Volpe e De Grecis:

« Chiedo di interpellare d'urgenza il Ministro della giustizia sulla esattezza del contenuto della lettera del Presidente Venditti pubblicata dalla stampa a giustificazione delle sue dimissioni da magistrato ».

Domando al Governo se intende rispondere a questa interpellanza

VERONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* Dichiaro che la materia riguardante il trattamento fatto al Presidente del tribunale di Roma ha formato oggetto di trattazione personale da parte del Ministro di grazia e giustizia; non sono pertanto a conoscenza degli elementi che hanno indotto il Ministro a provocare il provvedimento (*Commenti*)

#### Sui lavori della Consulta.

PRESIDENTE. Poiché sono all'ordine del giorno numerose interrogazioni, consiglio i Consultori che desiderano avere una

risposta di trasformarle in interrogazioni di cui si chiede la risposta scritta,

Quanto alle interpellanze, spetta al Governo decidere; ma non escludo che alcune di esse, che rivestono un interesse nazionale, possano essere svolte in una prossima seduta della Consulta

PASQUALINO VASSALLO, *senior*, Chiedo risposta ad una interrogazione relativa alla esclusione dell'onorevole Arturo Labriola dalla Consulta

PRESIDENTE Rinnovo al Consultore Pasqualino Vassallo il consiglio di chiedere la risposta scritta

PASQUALINO VASSALLO, *senior*. Insisto perché si abbia la trattazione orale

PRESIDENTE Essendo esaurito l'ordine del giorno, la Consulta sarà convocata a domicilio.

#### Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza

ALLARA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, a seguito dell'annunciata assegnazione dei fondi richiesti dal Genio civile di Imperia, intenda dare disposizioni perché siano subito iniziati i lavori di ricostruzione della zona di confine della Liguria occidentale, gravemente danneggiata dalla guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MOLLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché l'Istituto di studi liguri di Bordighera, originato dalla munificenza di uno studioso inglese, Clarence Bicknell, possa continuare a svolgere la sua attività scientifica, quale centro per gli studi storici ed archeologici della Liguria occidentale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MOLLE ».

PRESIDENTE Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BRESCIANI, DUCOS — *Al Ministro dell'industria, dei trasporti e del tesoro.* — « Per conoscere se, tenuto conto delle vive istanze delle commissioni interne di tutti i principali stabilimenti industriali di Brescia, non intendano revocare la disposizione riguardante la cessione ad aste pubbliche dei materiali di preda bellica che interessano più direttamente i lavoratori (indumenti e articoli casalinghi) per assegnarli invece, direttamente e a prezzo equo, attraverso enti ed organismi aziendali e cooperativi, intervenendo all'uopo presso l'A R A.R. ».

RISPOSTA — « La questione concernente la vendita dei materiali residuati di guerra ha già formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero specie per quanto attiene alla utilizzazione più sollecita possibile dei materiali stessi nell'interesse dell'economia del Paese.

« A tale scopo questo Ministero ha iniziato trattative con i Ministeri competenti affinché al sistema della vendita dei materiali all'asta pubblica, sia sostituito quello della trattativa privata, demandando ad un apposito Comitato di pronunciarsi sulle vendite il cui valore superi un determinato importo

« Nulla vieta che la suddetta azienda, nello svolgimento della propria attività e per quanto in particolare riguarda gli indumenti e articoli casalinghi, tenga in ogni possibile considerazione le richieste di acquisto di organismi e cooperative aziendali, allo scopo di favorire le classi lavoratrici ».

*Il Ministro*  
CORBINO.

FUSCHINI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga urgente e necessario estendere a tutti i pensionati a carico degli istituti amministrati dalla Cassa depo-

siti e prestati i benefici degli stessi miglioramenti economici accordati ai pensionati statali con decorrenza dal 1° ottobre 1945, mediante il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e consistenti nell'aumento delle pensioni in una misura variabile da un massimo del 10 per cento ad un minimo del 50 per cento secondo l'ammontare delle pensioni stesse, e nella concessione di una indennità caroviveri ai titolari di pensioni dirette e a quelli di pensioni di reversibilità »

RISPOSTA — « Poiché gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti hanno un bilancio proprio con entrate rappresentate dai contributi degli iscritti e degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, ed essendo tali Istituti basati su un ordinamento mutualistico-assicurativo, la questione dei miglioramenti delle pensioni corrisposte dagli Istituti stessi non può essere risolta mediante una estensione pura e semplice degli aumenti accordati dallo Stato a favore dei propri pensionati, ma deve essere studiata con differenti criteri al fine di non turbare l'equilibrio tecnico-finanziario dei loro bilanci

« Anziché estendere il citato decreto n. 722, si sono pertanto effettuati accurati studi nei sensi suddetti e si è formulato uno schema di decreto legislativo Luogotenenziale, già approvato dalla Consulta e dal Consiglio dei Ministri ed ora in corso di pubblicazione, col quale viene accordato ai titolari di pensioni a carico degli Istituti in parola un assegno di contingenza con effetto dal 1° ottobre 1945

« A copertura dell'onere derivante da tale assegno lo Stato corrisponderà alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, amministratrice dei detti Istituti, un contributo

di lire 120 milioni annui e gli enti verseranno un maggior contributo del 2 per cento sugli stipendi degli iscritti in attività di servizio.

« Ciò stante e considerato che i pensionati di che trattasi fruiscono già, oltre alla pensione, dell'assegno temporaneo di guerra di cui al Regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736 e dell'integrazione temporanea scalara dal 70 per cento al 30 per cento di cui al Regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, non si ritiene possibile, almeno per ora, accordare ai pensionati stessi ulteriori miglioramenti economici »

*Il Ministro*  
CORBINO.

SBANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se e perché non venga esteso il diritto di risarcimento di danni a carico dello Stato in favore di coloro che sono state vittime di saccheggi da parte di militari in occasione ed in conseguenza comunque di fatti bellici, rettificando la interpretazione secondo cui i danni provocati da saccheggi non sono indennizzabili, perché non costituenti « fatti di guerra » In particolare si noti che in alcune città, fra cui Foggia, lo sfollamento fu obbligato e persino le autorità politiche, amministrative e di polizia abbandonarono la loro sede, sicché nessuna protezione fu riservata a favore dei privati »

RISPOSTA — « In base alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, gli acconti ai danneggiati di guerra che hanno perduto indumenti personali e masserizie domestiche vengono corrisposti non quando i danni siano dipesi da fatti comunque occasionati dallo stato di guerra ma quando siano stati direttamente causati dalle forze belligeranti durante le operazioni di guerra o al fine della loro preparazione

« Pertanto come non vi rientrano i danni indiretti così non possono rientrarvi quelli dipendenti da spogliazioni e saccheggi a meno che — caso per caso — non risultino coordinati alle azioni di cui sopra.

« È prematuro poter fin d'ora affermare se la futura legge che regolerà *ex novo* tutta la materia dei danni di guerra darà o meno una definizione del fatto di guerra includendosi anche i casi indicati nell'interrogazione alla quale si risponde.

« Ad ogni modo da parte del Governo non si mancherà di tenere presente la necessità di informare a criteri di equità e di giustizia la legislazione sui danni di guerra e di renderla precisa ed applicabile ».

*Il Ministro*  
CORBINO.